

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

HDI
ASSICURAZIONI

Prodotto CBA Moneta a Premi Periodici V Serie
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 09/06/2025. Il presente DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: www.hdiassicurazioni.it; PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, la misura annua minima di rivalutazione garantita opera per tutti gli eventi previsti (decesso e riscatto).



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto parziale con comunicazione ad HDI. Il capitale riscattato e quello residuo non devono essere inferiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Finché l'Assicurato è in vita, ed ha un'Età Assicurativa inferiore ai 75 anni, il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto in una delle seguenti forme di rendita, purché la rendita annua sia almeno pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00):

- una rendita annua vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvissuto designato.

Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.

HDI mette a disposizione il regolamento della Gestione Separata Alfiere sul sito internet www.hdiassicurazioni.it nella sezione "Gestioni Separate e Fondo Interni".



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'Assicurato che, alla data di conclusione del contratto, non è residente o domiciliato in Italia o San Marino e che ha un'Età Assicurativa superiore a 95 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura ed esclusioni.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Se il cliente (Contraente o Assicurato, qualora non coincidano) è guarito da una patologia oncologica e non si sono verificati episodi di recidiva da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Tale periodo è pari a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste nella Tabella che segue, il periodo è pari a quello indicato:

Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento attivo
Colon- retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon- retto	Stadio II/III, > 21 anni	7
Melanoma	> 21 anni	6
Mammella	Stadio I/II, qualsiasi età	1
Utero, collo	> 21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5

Diritto all'oblio oncologico	Patologia oncologica	Caratteristiche	Anni dalla conclusione del trattamento attivo
	Testicolo	Qualsiasi età	1
	Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni - uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
	Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
	Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5
Modalità di esercizio	Il cliente invia tempestivamente all'impresa di assicurazione la certificazione rilasciatagli, senza oneri ed entro 30 gg. dalla richiesta, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio o dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta.		
Effetti dell'oblio oncologico	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle.		



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il primo premio periodico indicato in polizza è dovuto alla data di decorrenza del contratto. I premi periodici successivi, di ammontare costante, sono dovuti dal Contraente alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta, comunque non oltre la morte dell'Assicurato. Il Contraente ha facoltà, dandone comunicazione per iscritto ad HDI, anche per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di modificare l'importo dei premi periodici successivi, nel rispetto degli importi minimi e massimi di seguito definiti: 																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodicità di versamento</th> <th>Importo minimo</th> <th>Importo massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensile</td> <td>Euro 100,00</td> <td>Euro 4.166,67</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale</td> <td>Euro 300,00</td> <td>Euro 12.500,00</td> </tr> <tr> <td>Semestrale</td> <td>Euro 600,00</td> <td>Euro 25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Annuale</td> <td>Euro 1.200,00</td> <td>Euro 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodicità di versamento	Importo minimo	Importo massimo	Mensile	Euro 100,00	Euro 4.166,67	Trimestrale	Euro 300,00	Euro 12.500,00	Semestrale	Euro 600,00	Euro 25.000,00	Annuale	Euro 1.200,00	Euro 50.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00). <p>In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare l'importo totale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).</p> <p>Il Contraente ha inoltre facoltà di sospendere il versamento dei premi, mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione, e di riprenderlo da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.</p> <p>Il Contraente può versare il premio a HDI, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.") e munito della clausola di non trasferibilità; - bonifico bancario o postale su conto corrente intestato alla Società o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A."); - altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente. - pagamento effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. <p>Non sono ammessi pagamenti in contanti.</p>
Periodicità di versamento	Importo minimo	Importo massimo															
Mensile	Euro 100,00	Euro 4.166,67															
Trimestrale	Euro 300,00	Euro 12.500,00															
Semestrale	Euro 600,00	Euro 25.000,00															
Annuale	Euro 1.200,00	Euro 50.000,00															



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutte le persone residenti o domiciliate in Italia o a San Marino e alle persone giuridiche con sede legale o secondaria in Italia o a San Marino con un obiettivo di investimento/risparmio che intendano proteggere il capitale investito beneficiando di lungo periodo.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto ai costi indicati nel KID:

- Costi di intermediazione

Per ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, di seguito viene riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipologia premio	Costi di ingresso	Costi di uscita	Costi di transazione del portafoglio	Altri costi ricorrenti
Premio unico	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS O CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
-----------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
-------------------	---

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it .

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare la Società entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale.</p> <p>Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione dell'Assicurato e del Beneficiario.</p> <p>Imposta sui premi I premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per questa polizza relativi alla componente di risparmio/investimento non danno diritto a una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte Le somme pagate dalla Società in caso di riscatto (totale o parziale) sono soggette a un'imposta sostitutiva applicata al rendimento finanziario realizzato (la differenza tra quanto dovuto dalla Società e i premi pagati, al netto dei riscatti parziali). Se una quota delle riserve è investita in titoli pubblici o strumenti equivalenti, l'imposta è ridotta attraverso una diminuzione della base imponibile, calcolata in base alla percentuale del patrimonio investito in titoli pubblici o equivalenti rispetto all'ammontare totale dell'attivo. Questa imposta sostitutiva non si applica alle somme percepite nell'esercizio di attività commerciali, che rientrano nel reddito di impresa.</p> <p>La stessa imposta si applica anche se il capitale viene convertito in una rendita vitalizia con finalità previdenziale, cioè non più riscattabile dal momento in cui si acquisisce il diritto alla rendita. Le rate di rendita corrisposte, limitatamente alla differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dal momento in cui si acquisisce il diritto alla rendita, costituiscono redditi soggetti a imposta sostitutiva.</p> <p>Le somme pagate dalla Società in caso di decesso sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla parte relativa al rischio demografico, mentre la restante parte è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente. Le somme pagate in caso di decesso dell'Assicurato non fanno parte dell'eredità e quindi sono esenti dalle imposte sulle successioni.</p> <p>Imposta di bollo Questa polizza non è soggetta all'imposta di bollo.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA DI RISCATTO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO E MODIFICA BENEFICIARI).



PAGINA BIANCA